



COMUNE di MEDOLAGO
(Provincia di Bergamo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 28-02-2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMU" DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - ANNO 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **20:30** in Medolago nella sede comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione in seduta **PUBBLICA**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FONTANA LUISA	P	BOLOGNINI ALESSANDRA	A
BONASIO ALESSIA	P	ARZUFFI DANIELE	P
GIORDANO FRANCESCO	P	MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO	P
ZOCCARATO LUCA	P	PREVITALI SEBASTIANO	P
ROTTOLI ALESSANDRA	P	CARISSIMI ILARIA	A
BERTOLINO FABIO	P		

Ne risultano **PRESENTI n. 9** e **ASSENTI n. 2**.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Brambilla dott. Fabrizio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **FONTANA LUISA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S
----------------------------------	----------

ACQUISITI i prescritti pareri di “**Regolarità Tecnica e Contabile**”, resi ai sensi di legge e allegati alla presente.

Il Sindaco/Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e continua con l'illustrazione dei contenuti della proposta.

Al termine della presentazione, preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per intervenire, legge il dispositivo e mette a votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione.

PREMESSO che:

- ✓ In attuazione degli artt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ✓ Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),
- ✓ Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- ✓ La Legge di Stabilità 2014, L.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- ✓ La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICORDATO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC).

CONSIDERATO che, anche per il 2018 le disposizioni in materia di Imposta municipale propria (IMU) di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- ✓ Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1 comma 10)
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Medolago). Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- ✓ Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;

- ✓ Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al **75%** (che equivale alla riduzione del **25%**);
- ✓ Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che riconferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), i comuni infatti non possono incrementare aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2015; per il 2018 vale la stessa misura già adottata nel 2016 e nel 2017. Allo stesso modo non è possibile istituire nuovi tributi.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

VISTO il Decreto M.I. del 29.11.2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06.12.2017 che ha differito al 28.02.2018 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018.

VISTI i vigenti:

- ✓ regolamento comunale di contabilità;
- ✓ regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale.

RITENUTO di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile al fine di dare seguito agli adempimenti per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 nei termini di legge.

DATO ATTO della coerenza programmatica del presente provvedimento con il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione vigente (art. 8 del regolamento di contabilità).

RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 03.05.2017, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi.

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il d.lgs. 267/00 e s.m.i.

CON VOTI:

n. 9 presenti
 n. 2 assenti: Alessandra Bolognini – Ilaria Carissimi
 n. 2 astenuti: Alessandro Medolago Albani – Sebastiano Previtali
 n. 7 votanti
 n. 0 contrari
 n. 7 favorevoli
 espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

- **DI APPROVARE e FARE PROPRIE** le premesse che vengono qui richiamate e riportate quale parte integrante.

- **DI CONFERMARE** per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 13 del 07.03.2017, che qui sotto si riassumono:
 - ✓ **aliquota base 9,80‰ (novevirgolaottanta per mille);**
 - ✓ **aliquota abitazione principale**, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) **5‰ (cinque per mille);**
 - ✓ **aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti** in linea retta che li utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) fatta eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 **7,60‰ (settevirgola sessanta per mille)**. L'uso gratuito è riconosciuto tra parenti in linea retta fino al secondo grado, che la adibiscono a propria abitazione principale, cioè vi dimorano abitualmente con la propria famiglia e vi hanno la residenza anagrafica (così come deliberato dal C.C. il 12 giugno 2015 con atto n. 12);
 - ✓ detrazione per l'unità immobiliare in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- **DI EVIDENZIARE** che per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e rientranti nell'agevolazione prevista dalla Legge 208/2015 art. 1 comma 10, meglio dettagliati in premessa, l'aliquota da applicare per l'anno 2018 è **7,60‰ (setteesessanta per mille)**.

- **DI DARE ATTO** che:
 - ✓ tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
 - ✓ per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 22 maggio 2014.

- **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997. Esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

n. 9 presenti

n. 2 assenti: Alessandra Bolognini – Ilaria Carissimi

n. 2 astenuti: Alessandro Medolago Albani – Sebastiano Previtali

n. 7 votanti

n. 0 contrari

n. 7 favorevoli

espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni indicate in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FONTANA LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Brambilla dott. Fabrizio

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.